

**IN BREVE n. 050-2014**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



**Buon Natale  
e Felice 2015**

*Marco Perelli Ercolini*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Il Santo Natale 2014 - laico**

Data di emissione il 1 dicembre 2014



### **Il Santo Natale 2014 - religioso**

Data di emissione il 1 dicembre 2014



## Posta Italiana

Data di emissione il 1 dicembre 2014



dal **Corriere della Sera** del 5/12/2014

### **I NUOVI PENSIONATI SONO PIU' POVERI - IL 41% SOTTO I MILLE EURO AL MESE**

**Assegni più snelli fino a tremila euro rispetto a chi era già in pensione nel 2012. Il 41% dei pensionati sotto i mille euro al mese. Il 25% degli italiani ne percepisce due**

Nuovi pensionati più «poveri», con un assegno fino a 3 mila euro inferiore rispetto a chi era già in pensione nel 2012. Dai dati Istat emerge che chi è andato in pensione nel 2013 ha reddito medio di 13.152 euro, inferiore a quello dei cessati (15.303) e a quello dei sopravvissuti (16.761), quelli cioè già in pensione anche nel 2012.

L'importo medio annuo delle pensioni nel 2013 è stato pari a 11.695 euro, 213 euro in più rispetto al 2012 (+1,9%).

#### **Quattro pensionati su 10 sotto i mille euro al mese**

Nel 2013 il 41,3% dei pensionati percepisce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, un ulteriore 39,4% tra 1.000 e 2.000 euro. Lo rende noto l'Istat in un comunicato. Il 13,7% percepisce tra 2.000 e 3.000 euro, mentre la quota di chi supera i 3.000 euro mensili è pari al 5,6% (4,3% tra 3.000 e 5.000 euro; 1,3% oltre 5.000 euro).

#### **Un quarto degli italiani con due pensioni**

I due terzi dei pensionati (67,1%) sono titolari di una sola pensione, un quarto (25,1%) ne percepisce due, mentre il 7,8% è titolare di almeno tre pensioni. E' quanto rende noto oggi l'Istat. Le prestazioni pensionistiche sono classificate infatti sette gruppi: vecchiaia, invalidità, superstiti, indennitarie, invalidità civile, sociali e guerra. Poiché una singola persona può beneficiare di più pensioni appartenenti anche a tipologie diverse, la somma rispetto alle diverse tipologie può essere ottenuta solo con riferimento al numero di prestazioni. Tra i nuovi pensionati il valore scende a 1,14 pensioni pro capite, contro 1,82 dei cessati e 1,43 dei sopravvissuti. Ciò dipende anche dall'età media dei nuovi pensionati, più bassa (pari a 55,5 anni) rispetto a quella rilevata per gli altri due gruppi (75,8 dei pensionati cessati e 69,8 dei sopravvissuti).

#### **La fotografia dei pensionati**

I pensionati a fine 2013 in Italiano erano 16,4 milioni, circa 200 mila in meno rispetto al 2012. In media ognuno di essi percepisce 16.638 euro all'anno (323 euro in più del 2012) tenuto conto che, in alcuni casi, uno stesso pensionato può contare anche su più di una pensione. Le pensioni di vecchiaia assorbono oltre i due terzi (il 71,8%) della spesa pensionistica totale; seguono quelle ai superstiti (14,8%) e le pensioni assistenziali (7,9%); molto più contenuto il peso delle pensioni di invalidità (3,8%) e delle indennitarie (1,7%). Le donne rappresentano il 52,9% dei pensionati e percepiscono assegni di importo medio pari a 13.921 euro (contro i 19.686 degli uomini); oltre la metà delle donne (50,5%) riceve meno di mille euro al mese, a fronte di circa un terzo (31,0%) degli uomini.

### **Un quarto ha meno di 65 anni**

Il 47,8% delle pensioni è erogato al Nord, il 20,5% nelle regioni del Centro e il restante 31,8% nel Mezzogiorno. I nuovi pensionati (le persone che hanno iniziato a percepire una pensione nel 2013) sono 559.634, mentre ammontano a 760.157 le persone che nel 2013 hanno smesso di esserne percettori (i cessati). Il reddito medio dei nuovi pensionati (13.152 euro) è inferiore a quello dei cessati (15.303) e a quello dei pensionati sopravvissuti (16.761), coloro cioè che anche nel 2012 percepivano almeno una pensione. Circa un quarto (24,9%) dei pensionati ha meno di 65 anni, la metà (il 51,0%) un'età compresa tra 65 e 79 anni e il restante quarto (24,1%) ha 80 e più.

### **RIMBORSI SPECIALIZZANDI, CORTE D'APPELLO DI ROMA CONDANNA LO STATO**

La Corte d'Appello di Roma, attraverso la recente sentenza n.1628 ha accolto per la prima volta le istanze dei medici specialisti '94-2006 stabilendo per loro un risarcimento per la mancata adeguata retribuzione per gli anni di scuola post-laurea, prevista invece dalla direttiva europea 93/16. Il danno è stato quantificato nella differenza tra il trattamento concretamente percepito (incrementato della rideterminazione triennale) e quello riconosciuto soltanto dal 2007: il Miur dovrà dunque corrispondere ben 14mila euro più interessi, per ogni anno di specializzazione. Nella stessa sentenza viene inoltre disposto che il termine di prescrizione decorre a partire dall'emanazione dei decreti attuativi del 2007 e non dal D. Lgs. n. 368/1999. Ciò significa che il diritto non è prescritto sino al 2017.

### **730 PRECOMPILATO TUTT'ALTRO CHE SEMPLICE!**

Nessuno riceverà a casa il modello 730 precompilato.

Ogni contribuente, pensionato o lavoratore dipendente, dovrà attivarsi per ottenere la chiavi di accesso al sito Entratel dell'Agenzia delle Entrate e scaricare il proprio modello.

Se invece si rivolge al Caf o a un professionista abilitato deve conferire allo stesso apposita delega per l'accesso al sito internet per scaricare il modello 730 precompilato.

Per la trasmissione o eventuali ulteriori inserimenti deve fornire al Caf o al professionista abilitato copia della documentazione (Cud ora CU, certificazioni attestanti altri redditi e ritenute subite, scontrini, ricevute, fatture e quietanze, nonché ricevute dei versamenti delle imposte effettuati con F24), necessari per la verifica dei dati riportati nella dichiarazione, anche di quelli inseriti dall'Agenzia nel precompilato.

Il Caf o il professionista abilitano sotto la propria responsabilità e passibili di sanzioni economiche rilasciano quindi il visto di conformità.

Per fortuna la presentazione del modello precompilato non è obbligatoria. Il contribuente può infatti ancora ricorrere alle modalità ordinarie di compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia con 730 sia con Unico. La vecchia via sembra, dunque, ancora la più semplice.....

### **INCARICHI DIRIGENZIALI VIETATI AI PENSIONATI, MA CON TANTI «TRANNE...»**

Con al circolare numero 6 del 4 dicembre 2014 il Ministro della Semplificazione e della Pubblica amministrazione on.M.Madia da chiarimenti sulla applicazione dell'articolo 6 del DL 90/2014 (convertito in legge 114/2014).

## **Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza**

1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Riferimenti normativi:**

Si riporta l'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge:

“9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2 comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.”.

La ratio della norma è quella di *“agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale nella pubblica amministrazione”*.

Nella circolare si specifica che sono però esclusi dal divieto:

- coloro che, collocati in quiescenza per aver raggiunto i requisiti minimi nella propria carriera, vogliono concorrere per un altro impiego pubblico (università, amministrazione della giustizia)
- conferimenti di incarichi di ricerca e di docenza (non espressamente contemplati dal divieto)
- incarichi in commissioni di concorso o di gara (es. incarichi di commissari straordinari degli enti pubblici)
- incarichi in organi di controllo (collegi sindacali e di revisori) a condizione che non abbiano natura dirigenziale.

Il divieto non si applica se gli incarichi (massimo però di un anno) sono a titolo gratuito.

Al blocco sfuggono gli incarichi conferiti prima del 25 giugno 2014 che possono arrivare alla loro naturale scadenza.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. SEMPLIFICAZIONE Circolare n. 6 del 4.12.2014  
(documento 196)**

## **2015 - IL TETTO PENSIONABILE SALE A € 46.169**

In base alla legge 297/1982 il tetto pensionabile dal 1 gennaio 2015 sale da 46.076 a 46.169 euro sulla base dell'inflazione 2014 fissata all'1,1% in via provvisoria cui va tenuto presente il conguaglio di -0,1% per stima superiore dell'inflazione provvisoria stimata lo scorso anno. Pertanto  $138 - 46 = 92$ .

In base all'articolo 21 della legge finanziaria 1988 (n.67/1988) le pensioni liquidate con decorrenza 1 gennaio-31 dicembre 2015 saranno così calcolate per ogni anno di contribuzione versata e precisamente: dal 1 gennaio 1993 (riforma Amato DLgs 503/1992) l'ammontare della pensione sarà costituito da 2 quote distinte: la prima (quota A) all'anzianità contributiva corrispondente conseguita a tutto il 1992, la seconda (quota B) corrispondente all'importo del trattamento relativo alla anzianità acquisita dopo il 1 gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011. Infatti col 1 gennaio 2012 (riforma Fornero legge 214/2011) su tutte le pensioni (ivi comprese quelle con diritto al calcolo retributivo) con decorrenza dopo il 1 gennaio 2012, per le anzianità maturate dopo tale data, verrà applicato il nuovo criterio di calcolo contributivo (quota C). Pertanto, riassumendo:

- periodi di anzianità contributiva sino al 31 dicembre 1992 .....quota A (\*)
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 .....quota B
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 2012 .....quota C

| <b>ALIQUOTE DI RENDIMENTO 2015</b> |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | <b>quota A</b> | <b>quota B</b> |
| sino a € 46.169                    | 2,00 %         | 2,00 %         |
| da € 46.169 a € 61.404,77          | 1,50 %         | 1,60 %         |
| da € 61.404,77 a € 76.640,54       | 1,25 %         | 1,35 %         |
| da € 76.640,54 a € 87.721,10       | 1,00 %         | 1,10 %         |
| oltre € 87.721,10                  | 1,00 %         | 0,90 %         |

(\*) per il pubblico impiego tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965 numero 965

## **NEI CALCOLI CONTA IL SERVIZIO EFFETTIVO** da Sole 24 ore - risposta 4099

**D** - I requisiti per andare in pensione anticipata nel 2015 sono di 42 anni e sei mesi, ma, visto che in tale data la mia età sarà pari a 61 anni al 29 dicembre 2015, ci saranno penalità?

**R** - Poiché al momento della maturazione del requisito per la pensione anticipata (41 anni e sei mesi), il lettore non avrà compiuto l'età anagrafica di 62 anni, per sapere se sull'importo della sua pensione sarà applicata la penalizzazione prevista dall'articolo 24 comma 10, della legge 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, occorre verificare se la citata anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al Dlgs 26 marzo 2001, n.151, nonché per i congedi e i permessi concessi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Quindi, se alla data di pensionamento con meno di 62 anni di età, l'anzianità contributiva del lettore deriva da servizio effettivo, compresi i periodi indicati, il suo trattamento di quiescenza non subirà alcuna decurtazione.

In caso contrario, andando in pensione all'età di 61 anni, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 verrà operata una penalizzazione

pari all'1% per l'anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.'

**RICONGIUNZIONE: CONVENIENZA DA VALUTARE** da Sole 24 ore - risposta 4100

**D** - Un medico di 65 anni, con 25 anni e quattro mesi di servizio come dipendente AsL, ha maturato la pensione Inpdap per un importo netto di 2.347,49 euro, con decorrenza maggio 2015 (simulazione effettuata dall'ufficio personale dell'AsL).

Dal 2000 esercita solo con partita Iva e, sull'area riservata del sito Enpam, risulta avere maturato una pensione di vecchiaia "quota A" di 310,06 euro lordi mensili e "quota B" di 912,36 euro lordi mensili, con decorrenza agosto 2015.

Nel 2010 ha fatto domanda di ricongiunzione, presso il fondo di previdenza generale Enpam, dei contributi versati all'Inpdap dal 1975 al 2000 e di quelli Enpam fondi speciali (dal 1975 al 1983) ex lege 45/1990.

L'Inpdap non si è ancora attivato per il trasferimento dei contributi.

Si chiede se sia conveniente proseguire nella ricongiunzione oppure se è più opportuno optare per due trattamenti separati.

**R** - Avendo già inoltrata da tempo (2010) la domanda di ricongiunzione, si ritiene che al medico convenga attendere di conoscere l'onere richiesto per l'operazione, al fine di valutare, sulla base di quanto andrebbe a percepire di pensione sulla totalità dei contributi versati, la convenienza del rapporto costo/beneficio della ricongiunzione richiesta, tenendo presente che l'onere richiesto per la ricongiunzione sarà addebitato ratealmente, con recupero mensile dell'aliquota Irpef marginale.

Nel caso in cui non ritenesse di dover dare corso alla ricongiunzione, questo soggetto potrà sempre rinunciare e optare per due trattamenti pensionistici.

**INPS - TRATTAMENTO MINIMO, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI 2015**

| TIPO DI PENSIONE          | ANNO 2014<br>previsione | ANNO 2014<br>accertato | ANNO 2015 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Pensione sociale</b>   | 368,87                  | 368,52                 | 369,63    |
| <b>Assegno sociale</b>    | 447,60                  | 447,17                 | 448,51    |
| <b>Trattamento minimo</b> | 501,37                  | 500,88                 | 502,38    |

Per i trattamenti di più trattamenti pensionistici, dal 1999 la perequazione sulle pensioni è calcolata tenendo conto dell'importo totale delle pensioni.

## **TICKET SULLE PENSIONI ALTE**

La legge di stabilità 2014 prevede sulle pensioni elevate un contributo di solidarietà (sulla cui legittimità dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale):

- 6% sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di € 91.160,16 (14 volte il minimo INPS)
- 12% sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di € 138.228,80 (20 volte il minimo INPS)
- 18% sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di € 195.343,20 (30 volte il minimo INPS)

## **PEREQUAZIONE AUTOMATICA SULLE PENSIONI - CONGUAGLIO NEGATIVO**

Quest'anno i pensionati, contrariamente a quanto avviene di solito, avranno da restituire qualcosa: infatti il dato di previsione per il 2014 (1,2%) è stato superiore al valore reale avvenuto nell'anno accertato dall'Istat che è pari all'1,1%. La restituzione è pari allo 0,1%.

## **PENSIONI ENPAM**

Le pensioni Enpam non sono soggette ai blocchi totali o parziali come le pensioni Inps e ex Inpdap. I regolamenti Enpam prevedono una rivalutazione pari al 75% dell'indice Istat fino al limite di 4 volte il trattamento minimo INPS e del 50% per la quota eccedente, senza alcun tetto.

La rivalutazione decorre dal 1 gennaio di ciascun anno, ma verrà pagata cogli arretrati di gennaio e febbraio col rateo di marzo.

## **PENSIONI INPS e exINPDAP - GLI AUMENTI 2015**

Per il triennio 2014-2016 (legge di stabilità 2014) questi sono gli indici di rivalutazione delle pensioni:

- **1 fascia** - 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps
- **2 fascia** - 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo Inps
- **3 fascia** - 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il predetto trattamento minimo Inps
- **4 fascia** - 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il predetto trattamento minimo Inps
- **5 fascia** - 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016 i trattamenti pensionistici siano superiore a 6 volte il trattamento minimo Inps

Inoltre, mentre in precedenza veniva applicato per "fasce di importo", ora l'indice verrà applicato, in via decrescente, sull'intero importo della pensione.

Dal 1 gennaio 2015 l'aumento base è dell'0,30% per effetto dal tasso di inflazione programmato.

Conseguentemente gli aumenti mensili saranno:

- **1 fascia** aumento massimo: euro 4,5 (100% dell'indice Istat dello 0,30% sull'importo di 1.502,64 cioè di 3 volte il minimo Inps)
- **2 fascia** aumento massimo: euro 5,71

- 3 fascia aumento massimo: euro 5,63
- 4 fascia aumento massimo: euro 4,50
- 5 fascia aumento massimo: 0,14% pari al 45% dell'indice Istat sull'intero ammontare.



*Ovviamente lordi!.....*

**Il decreto ministeriale e la legge di stabilità - Il [Decreto del Ministro dell'economia](#)**, che stabilisce il valore presuntivo della variazione dell'indice dei prezzi nel 2014 rispetto al 2013, indica lo 0,3% come aliquota di perequazione da attribuire alle pensioni in via provvisoria nel 2015. Sulla base dell'aliquota di perequazione, e sul nuovo sistema di applicazione deciso dalla legge di stabilità dell'anno scorso, le pensioni di importo lordo mensile fino a 1.502,64 euro avranno un aumento pari allo 0,3% (aliquota al 100%) del loro importo, quelle fra 1.502,65 e 2.003,52 euro un aumento pari allo 0,285% (aliquota al 95%) dell'intero importo, quelle fra 2.003,53 e 2.504,40 euro un aumento pari allo 0,225% (aliquota al 75%) dell'intero importo, quelle fra 2.504,41 e 3.005,28 euro un aumento pari allo 0,150% (aliquota al 50%) dell'intero importo, quelle di importo superiore a 3.005,29 euro riceveranno un aumento pari allo 0,135% (aliquota al 45%) dell'intero importo.

Il valore definitivo della variazione dello stesso indice nel 2013 rispetto al 2012, valevole per l'aumento delle pensioni nell'anno 2014, è risultato pari al 1,1%, anziché all'1,2%. Infine va ricordato che l'anno scorso l'Inps, nell'esigenza di dare il via al rinnovo dei mandati di pagamento, ha applicato alla rata di pensione in pagamento nel mese di gennaio 2014 la normativa sulla perequazione nella versione del DdL 1120 approvata dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, attribuendo il 90% dell'aliquota anziché il 95% al secondo gruppo di pensioni e il 50% anziché il 40% a quelle nell'ultimo gruppo. Con la mensilità di gennaio 2015, in un'unica soluzione, l'Inps provvederà ad effettuare i conguagli necessari:

- recupererà lo 0,1% corrisposto in più nel corso del 2014 da tutte le pensioni (la trattenuta sarà pari a € 6,50 per le pensioni al minimo);
- attribuirà la percentuale di aliquota pari al 95%, anziché il 90% , alle pensioni tra tre e quattro volte il minimo.
- attribuirà la percentuale di aliquota pari al 0,40%, anziché lo 0,50%, alle pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Per effetto dei conguagli solo la rata di gennaio sarà per tutte le pensioni inferiore rispetto a quella di dicembre 2014. A titolo di esempio, per le pensioni fra tre e quattro volte il minimo:

- pensione in pagamento a dicembre 2013 nell'importo lordo di 1.600 euro
- a gennaio 2014 è stata rivaluta dell'1,080% (aliquota applicata: il 90% di 1,2) = 1.617,28 anziché dell'1,045 (aliquota che andava applicata: 95% di 1,1) = 1.616,72 differenza mensile = 0,56 corrispondenti a euro 7,28 annui che dovrà restituire a gennaio 2015.

Quindi la pensione a gennaio 2015 sarà: 1.616,72 + perequazione 2015 (aliquota di perequazione il 95% di 0,3% ) = 1.621,33 - 7,28 = 1.614,04; dal mese seguente, la pensione verrà posta in pagamento nel pieno importo perequato: 1.621,33.

### **PENSIONI BASSE.... (mpe)**

Dati Istat: il 41% dei pensionati ha una pensione che non raggiunge i 1000 (mille) euro.

Scandalo ?.....Sarebbe però interessante sapere quanto hanno versato per questa pensione e se non sono pensioni sociali integrate al minimo oppure sono titolari di due o più trattamenti di pensione.

Quando si riportano le cifre delle così dette pensioni d'oro, sarebbe doveroso riportare anche quanto queste persone hanno versato di contributi e per quanti anni.....



## INTERESSI LEGALI

**TABELLA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE dal 1942 ad oggi**

| <b>Periodo</b>          | <b>Norme</b>           | <b>Saggio di interesse</b> |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 21.04.1942 - 15.12.1990 | art. 1284 cod. civ.    | 5%                         |
| 16.12.1990 - 31.12.1996 | L. 353/90 e L. 408/90  | 10%                        |
| 01.01.1997 - 31.12.1998 | L. 662/96              | 5%                         |
| 01.01.1999 - 31.12.2000 | Dm Tesoro 10.12.1998   | 2,5 %                      |
| 01.01.2001 - 31.12.2001 | Dm Tesoro 11.12.2000   | 3,5 %                      |
| 01.01.2002 - 31.12.2003 | Dm Economia 11.12.2001 | 3 %                        |
| 01.01.2004 - 31.12.2007 | Dm Economia 01.12.2003 | 2,5 %                      |
| 01.01.2008 - 31.12.2009 | Dm Economia 12.12.2007 | 3 %                        |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Dm Economia 04.12.2009 | 1 %                        |
| 01.01.2011 - 31-12-2011 | Dm Economia 07.12.2010 | 1,5 %                      |
| 01.01.2012 - 31-12-2013 | Dm Economia 12.12.2011 | 2,5 %                      |
| dal 01.01.2014          | Dm Economia 13.12.2013 | 1 %                        |

## TRIBUNALE DI TORINO - RISARCIMENTO DANNI A INSEGNANTE PRECARIA


Il Tribunale di Torino (sentenza 5 dicembre 2014), con riferimento alla sentenza della Corte Europea 26 novembre 2014 (vedi Brevia 48/2014 e documento 190 allegato) ha riconosciuto ad una insegnante, precaria da 7 anni, una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità, oltre agli scatti di anzianità che avrebbe maturato se fosse diventata insegnante di ruolo, anziché ripartire da zero ogni anno.

Non ha disposto l'assunzione in ruolo in quanto, per dettato dell'art. 97 della Costituzione, ciò può avvenire soltanto al termine di una procedura concorsuale.

## ENPAM - QUOTA A FONDO GENERALE: CONTRIBUTI 2015

Dal 2015 modifiche regolamentari sui contributi della Quota A del Fondo generale Enpam approvate dal Consiglio Nazionale del 29 novembre 2014 (in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale della FNOMCeO):

- riduzione della quarta fascia di contribuzione alla "Quota A" del Fondo di Previdenza generale dagli iscritti ultraquarantenni
- possibilità per il Consiglio di Amministrazione, sulla risultanza dei bilanci tecnici attuariali, di destinare una quota annua (pari nel massimo al 15%) di tale contribuzione al finanziamento di progetti di assistenza o previdenza cosiddetta strategica
- ai fini del calcolo del trattamento pensionistico erogato dalla "Quota A" l'importo del contributo va considerato al netto della eventuale quota annua effettivamente destinata ai predetti progetti.

 *Dunque doppio taglio dei contributi destinati al futuro previdenziale, peraltro circa al 50% recuperati colla totale deducibilità fiscale.*

*Ricordiamo come la pensione, peraltro obbligatoria, del Fondo generale Enpam - Quota A, anche se ora con calcoli in pro rata col sistema contributivo puro, rappresenta una forma di previdenza complementare valutabile intorno ad un 5-7 per cento...diminuendo i contributi, tale entità, utile in un coacervo di più trattamenti per un dignitoso postlavorativo, andrà peraltro diminuendo, quando in realtà i bisogni sono maggiori venendo a cessare gli introiti da attività lavorativa. Inoltre il sistema da “un poco”, ma certamente più sicuro dei fondi pensione agganciati ai mercati finanziari, troppo soggetti a flussi speculativi.*

## CONTRIBUTI QUOTA A

(totalmente deducibili ai fini fiscali con recupero quindi in base alla aliquota impositiva marginale, valutabile con le addizioni intorno al 47-50%)

### 2014 e 2015 - raffronto

contributi ai quali va aggiunto il contributo di maternità

| fasce di età                            | contributo<br>2014 | contributo<br>2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| sino al compimento del 30° anno di età  | 206,17             | 209,73             |
| dal 30° sino al compimento del 35° anno | 400,20             | 407,10             |
| dal 35° sino al compimento del 40° anno | 751,01             | 763,96             |
| dal 40° sino al compimento del 65° anno | 1.386,97           | 1.075,00           |
| iscritti ammessi al contributo ridotto  | 751,01             |                    |

## GRADUATORIE SPECIALITA'

E' stato pubblicato sul sito del Miur il Decreto Ministeriale (DM 5 dicembre 2014 n.892) che autorizza lo scorrimento delle graduatorie nazionali.

Le graduatorie delle Scuole di specializzazione in Medicina proseguono con le procedure di scorrimento a partire dal 9 dicembre 2014 e fino ad esaurimento posti.

Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo alcune fasi e regole ben delineate.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. ISTRUZIONE Decreto Min. n. 892 del 5.12.2014  
(documento 197)**